

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

ESTRATTO DAL VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 10 LUGLIO 2008

(*omissis*)

Modalità di attuazione del corso di abilitazione dei difensori d'ufficio

- Il Consigliere Gianzi;

premessi che

- ritiene necessario indire anche per quest'anno il Corso di abilitazione all'iscrizione nelle liste delle difese di ufficio, ex art. 97 co. 4 c.p.p. per assicurare il corretto funzionamento del servizio ed una adeguata formazione degli iscritti agli elenchi stessi;

considerate

- anche le valutazioni espresse sul punto dalle maggiori associazioni forensi di avvocati penalisti (Camera Penale di Roma ed A.N.F. di Roma), si deve ritenere che il numero attuale degli iscritti (1.323 alla lista del 1° luglio 2008) sia largamente sufficiente a garantire il corretto funzionamento del servizio, in relazione alla ratio della legge che intende assicurare all'imputato sprovvisto di difesa fiduciaria, la più qualificata difesa tecnica possibile; e che, nel contempo, occorre garantire il necessario ricambio all'interno delle liste in considerazione delle fisiologiche e periodiche cancellazioni (volontarie o disciplinari) di parte degli iscritti;

rilevato che

- la disponibilità di aule per l'ordinato svolgimento del Corso è limitata all'Aula Avvocati del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma, la cui capienza massima è di 350 (trecentocinquanta) posti mentre non sarà possibile, come per il passato, estendere la capienza anche agli spazi esterni, in considerazione della formale richiesta di non occupazione di detti spazi da parte del Primo Presidente della Corte di Cassazione il quale, anzi, ha sollecitato il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma a non tenere il corso presso i locali del Palazzo di Giustizia per asseriti motivi di ordine pubblico. Al contempo, è stata verificata l'impraticabilità, o la eccessiva onerosità, di soluzioni logistiche alternative;

considerato inoltre che

- appare necessario dunque individuare criteri di accettazione delle domande di iscrizione che tengano conto del limite sopra indicato (350 iscrizioni disponibili);

- a tal fine, occorre considerare che la legge 6 marzo 2001 n. 60 già indica nella documentata pratica specialistica in materia penale, il criterio privilegiato di ammissione dell'iscrizione negli elenchi, al fine di assicurare la qualità e la professionalità del servizio reso (art. 29 disp. att. c.p.p. "dimostrando di avere esercitato la professione in sede penale per almeno due anni, mediante la produzione di idonea documentazione");

- occorre dunque tenere conto di tale principio normativo nella organizzazione dell'iscrizione al corso, coniugandolo con l'ordine cronologico delle richieste che perverranno.

Tanto premesso

Il Consiglio

delibera:

- di istituire il corso di abilitazione alle difese di ufficio a partire dalla data del 3 ottobre 2008, con durata biennale, secondo il programma ed il regolamento che verrà successivamente comunicato, per un numero massimo di 350 partecipanti tra praticanti abilitati e avvocati;

- che le domande di iscrizione al corso saranno accettate secondo l'ordine cronologico di presentazione, a partire dalla data che sarà comunicata con il Regolamento;

- che la domanda di iscrizione potrà essere corredata da idonea documentazione processuale (verbali di udienza) che attestino che il richiedente l'iscrizione abbia partecipato, in qualità di difensore o assistito quale praticante, ad almeno 7 (sette) udienze penali al momento dell'iscrizione. Tale documentato requisito, nella eventualità di un numero di richieste superiori ai posti disponibili, costituirà titolo di precedenza nella formazione della graduatoria finale degli idonei;

- che la partecipazione a tale corso, nel rispetto dei criteri di cui all'emanando regolamento, consentirà di acquisire l'idoneità all'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 29 disp. att. c.p.p.;

- che i Colleghi dichiarati idonei, all'esito del corso, saranno iscritti in una graduatoria che rispetterà il maturato ordine di iscrizione al corso;

- che l'iscrizione degli idonei agli elenchi di cui all'art. 29 disp. att. c.p.p. sarà disposta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma nel rispetto della graduatoria di idoneità ogni qualvolta sarà necessario reintegrare il numero massimo degli iscritti (1.323).